

OGGETTO n° 7 all'ordine del giorno.-

Riadozione del Regolamento Edilizio con
le modifiche risultanti dal voto del Con-
siglio Superiore LL.PP.-

- 24264 -

Riferisce il Sindaco :

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 31.
3.1960 e 5.4.1960, deliberava di adottare il nuovo Re-
golamento Edilizio, a' sensi dell'art. 33 della legge
urbanistica 7.8.1942 n. 1150.

Tale deliberazione veniva successivamente
modificata dal Consiglio stesso, a richiesta della
G.P.A., con deliberazione 2.5.1961 n. 16529.

La G.P.A., sentito il parere del Consiglio

APPROVATO DALLA G.P.A.

IN SEDUTA DEL 28.8.62 N. 56984/4

IL PREFETTO

Palmeri

Provinciale di Sanità, approvava in data 26.5.1961 il nuovo Regolamento Edilizio.

Successivamente il testo del nuovo Regolamento e gli allegati costituenti il programma di fabbricazione venivano trasmessi, con il parere favorevole della Sezione Urbanistica, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, al Ministero dei Lavori Pubblici.

Nella seduta del 17 marzo 1962 la VI^a Sezione del Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici esprimeva voto favorevole all'approvazione, suggerendo l'introduzione di alcune integrazioni alle norme igieniche, al fine di migliorare ulteriormente il testo e renderlo così chiaramente espresso e cautelativo di una buona disciplina edilizia.

In data 19 maggio 1962 il Ministero dei Lavori Pubblici restituiva gli atti al Comune, subordinando l'approvazione definitiva del regolamento alle modifiche risultanti dal voto espresso dal Consiglio Superiore, riguardante gli articoli 54, 56, 63, 64, 66, 68 e 71, come sotto specificato :

Art. 54 - (comma IV) - Dopo la parola "fuoco" aggiungere: "L'altezza minima del sottotetto abitabile dovrà essere di metri 2 (m.2,50 per le coperture a tetto piano) misurata tra il pavimento ed il soffitto dal lato dell'impostatura del tetto (v. art. 63 I.M.)."

Art. 56 - (comma III°) - E' opportuno precisare che la costruzione di abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni non sarà permessa se non a distanza di almeno

tre metri dal terreno, costruendo all'uopo appositi muri di sostegno di questo oltre che canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione (v. art. 55 I.M.).

Art. 63 - Dopo la parola "ammessa" aggiungere "in via assolutamente eccezionale".

Art. 64 - (lettera c) - Modificare la quota stabilendo che le finestre dovranno avere almeno m. 0,80 di altezza sul livello del terreno circostante (v. art. 60 lettera d) delle I.M.).

Art. 66 - (comma I°) - Si suggerisce di portare a m. 4 l'altezza (v. art. 63 I.M.) prevista in m. 3,50.

Art. 66 - (comma II°) - Si suggerisce di portare a metri 3,50 l'altezza minima prevista in m. 3,25.

Art. 66 - (comma III°) - Si suggerisce di portare a metri 3 l'altezza minima prevista in m. 2,90 (v. art. 63 I.M.).

Art. 68 - (comma I°, rigo quinto) - Portare a mq. 2 il minimo di superficie sfinestrata previsto in mq. 1,60.

Art. 71 - (ultimo comma) - E' opportuno richiamare anche l'osservanza delle apposite norme sui serbatoi previste nell'articolo 88 delle I.M. del 20 giugno 1896.

Inoltre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato nel suo voto che le previsioni del

programma di fabbricazione devono intendersi decadute di validità e sostituite con il P.R.G.

Pertanto, oltre agli articoli da modificare, espressamente previsti nel sopracitato voto 17.3.1962, si è dovuto modificare anche gli articoli 26, 28, 37, 39 e 48, contenenti prescrizioni del programma di fabbricazione decaduto di validità e sostituito con il P.R.G.

In conformità a tali prescrizioni l'Amministrazione Comunale ha predisposto tutte le richieste modifiche da apportare al nuovo Regolamento, come risulta dall'allegato schema di raffronto fra il testo originario e il testo modificato.

La Giunta sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente "ordine del giorno" :

IL CONSIGLIO

Udito il Relatore

d e l i b e r a

di riadattare il Regolamento Edilizio, ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 17.martzo 1962, apportandovi le modifiche suggerite nel voto espresso dal Consiglio stesso e quali risultano dal testo allegato.

Dopo un intervento del Consigliere Belleri, che chiede



chiarimenti e al quale risponde esaurientemente l'Asses=
sore Rubagotti, il SINDACO, nessuno più chiedendo di par
lare mette ai voti per alzata di mano la proposta della
Giunta e, in base al risultato della votazione, dà atto
che essa è stata approvata all'unanimità.

APPROVATO DALLA G.P.A.

SEDUTA DEL 4.9.52 n. 56952 Reg.

IL PREFETTO

P. L.

RAFFRONTO FRA IL TESTO ORIGINARIO ED IL NUOVO TESTO DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO A SEGUITO DEL VOTO DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IN DATA 17.3.1962.

Testo originario

Titolo III°

ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TER-
RITORIO COMUNALE -

Capo I°

Programma di Fabbricazione
(P.d.F.)

Art. 26 - Disposizioni generali

Il Programma di Fabbricazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, indica i limiti delle zone nelle quali ha luogo la fabbricazione, i tipi edilizi propri di ciascuna zona e le direttrici di espansione dell'abitato; è composto dai seguenti elaborati:

a) una planimetria in scala 1:5000 in cui è indicata la delimitazione delle singole zone nelle quali potrà essere consentita la fabbricazione, ivi comprese le zone di espansione;

b) una tabella dei tipi edilizi in cui sono precisate le caratteristiche inerenti a ciascun

Testo modificato

Titolo III°

ORDINAMENTO URBANISTICO DEL
TERRITORIO COMUNALE -

Capo I°

Disciplina dell'attività
urbanistica

Art. 26 - Piano Regolatore Ge-
nerale e norme di
attuazione

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) considera la totalità del territorio comunale, indica la rete delle principali vie di comunicazione, i limiti delle zone nelle quali può aver luogo la fabbricazione, i tipi edilizi, i caratteri ed i vincoli di zona da osservare nella edificazione, le aree da destinare all'uso pubblico e quelle da destinare ai servizi ed impianti collettivi.

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:

a) planimetria di tutto il

ipo edilizio:

altezza, aspetto esterno, distanze dai confini, distacchi da fabbricati preesistenti, rapporti tra area libera e coperta, volumi abbricativi;

c) relazione tecnica, nella quale sono illustrati i criteri di compilazione

territorio comunale, in scala 1:5000, nella quale è indicata la delimitazione delle singole zone;

b) planimetria in scala 1:2000 del Nucleo Antico, nella quale sono indicati i limiti dei principali Piani particolareggiati nonché le rettifiche di allineamento;

c) norme Urbanistico Edilizie di attuazione del P.R.G. (N.U.E.);

d) Relazione illustrativa.

Art.28 - Zonizzazione

Ai fini dell'utilizzazione delle aree comprese entro i limiti del P.R.G. della città si distinguono le seguenti zone:

1 - Zona del nucleo antico

2 - Zona fascia marginale al nucleo antico

3 - Nuovo centro di vita (zona intensiva)

4 - Zona residenziale semintensiva

5 - Zona residenziale estensiva

6 - Zona residenziale rada collinare

7 - Zona a fabbricazione mista

8 - Zona industriale

9 - Zona ad edifici per attrezzature collettive e per Servizi Pubblici

10 - Zona a verde privato vincolato

11 - Zona destinata a verde pubblico

12 - Zona destinata a verde igienico

Art.28 - Zonizzazione

Ai fini dell'utilizzazione delle aree comprese entro i limiti di P.R.G. della città si distinguono le seguenti zone:

1 - Zone residenziali

A- Nucleo Antico

Fascia marginale al Nucleo Antico (Settori B-C-D)

B- Nuovo centro di vita (zone intensive)

C- Zona semi intensive

D- Zona estensive

E- Zona rada collinari

F- Zona verdi private vincolate (zone X o rada di pianura)

2 - Zone per attività produttive

sportivo

-Zona agricola

-Zona di rispetto cimiteriale.

Per ciascuna di dette zone sono fissate le relative caratteristiche nella allegata TABELLA DEI TIPI EDILIZI.

G- Zone industriali

H- Zone miste

I-

L- Zone Agricole

3 - Zone per attrezzature collettive

M- Centri di vita zonali (o di quartiere)

N- Zone per servizi pubblici ed Urbani

O- Zone di Utilità Collettiva

4 - Zone verdi

P- Parchi Pubblici

Q- Zone a verde attrezzato

R- Parchi privati vincolati

5 - Zone speciali

S- Aree vincolate per arterie stradali principali

T- Aree di rispetto dalle strade

U- Aree di rispetto cimiteriali

Per ciascuna di dette zone sono fissate le relative caratteristiche nelle N.U.E. di attuazione del P.R.G.

Art.37 - Indici di edificabilità

Gli indici di edificabilità e le caratteristiche edilizie sono indicate nella allegata tabella dei TIPI EDILIZI.

La volumetria può essere variamente disposta anche superando le altezze massime, purchè siano

Art.37 - Indici di edificabilità

Nel Nucleo antico l'area coperta non potrà eccedere i due terzi della superficie edificabile. Gli indici di edificabilità e le caratteristiche edilizie nelle rimanenti zone sono indicate nelle N.U.E. di attuazione del P.R.G.

lasciate libere le rimanenti aree dell'intero lotto all'uso pubblico e salve sempre le disposizioni di cui all'art.43 in merito alla deroga ai limiti di altezza.

La volumetria può essere sviluppata a maggiori altezze, ferme restando le norme relative agli indici di edificabilità, purchè siano lasciate libere le rimanenti aree dell'intero lotto all'uso pubblico e salve le disposizioni di cui all'art. 43 in merito alla deroga ai limiti di altezza.

In questo caso verranno applicate le disposizioni sulle distanze dai confini e sui distacchi fra i fabbricati previste per le zone a tipologia edilizia simile a quella dei fabbricati di cui viene proposta l'approvazione.

Art.39 -Recinzioni e muri divisori

Nelle zone residenziali con costruzioni di tipo chiuso sono ammessi muri divisorii interni con altezza non superiore a m.3.00. Nelle zone residenziali con costruzioni di tipo aperto o semi aperto, quando queste sporgano con distacco dai confini, l'area scoperta, derivante dal distacco stesso, dovrà essere decorosamente sistemata a cortile od a giardino e recintata con muretto non più alto di m.1,20 con soprastan-

Art.39 -Recinzioni e muri divisorii

In tutte le zone, gli spazi verso strada, quando le costruzioni sorgano con distacco dai filii stradali, per la profondità stessa del distacco previsto dovranno essere decorosamente sistemati a cortili o giardino e recintati con muretto non più alto di metri 1,20 e soprastante cancellata in modo che l'altezza complessiva non superi i m. 2,20, oppure lasciati liberi all'uso pubblico.

te cancellata in modo che l'altezza complessiva non superi i m.2,20.

In tutte le zone, quando le costruzioni sorgano con distacco dai filli stradali, gli spazi verso strada e per una profondità pari al distacco previsto per le costruzioni stesse, dovranno essere recintati e sistemati nel modo suddetto oppure lasciati liberi all'uso pubblico.

L'altezza dei muri divisorii o di recinzione verrà misurata:

- a) a partire dal livello del marciapiedi o, in mancanza di questo, dal piano stradale per i fronti verso strada;
- b) dai punti fissi altimetrici di cui all'art.13 per i fronti verso future strade;
- c) dal piano del terreno naturale per i rimanenti tronchi.

I lotti inediti dovranno essere recintati almeno con rete metallica sostenuta da ritti in ferro oppure con muretto e cancellata.

Nelle zone residenziali di tipo aperto o semiaperto, quando queste sorgano con distacco dai confini, l'area libera dovrà essere sistemata nel modo suddetto, mentre la recintazione potrà avvenire oltre che nel modo sopra indicato, anche con rete metallica.

Nelle zone residenziali con costruzioni di tipo chiuso sono ammessi muri divisorii interni con altezza non superiore a m. 3.00.

Nelle zone destinate ad attività produttive, potranno essere consentite recinzioni di tipo cieco con altezza massima di m. 2,20 per le zone miste e di m. 3,00 per quelle industriali ed agricole purchè distino almeno m.10 dai fili stradali e m.6.00 dalle facciate di edifici ad uso abitazione civile.

L'altezza dei muri divisorii o di recinzione verrà misurata:

- a) a partire dal livello dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dal piano stradale per i fronti verso strada;
- b) dai punti fissi altimetrici di cui all'art.13 per i fronti

verso future strade;

c) dal piano del terreno naturale per i rimanenti tronchi.

I lotti inediticati dovranno essere recintati almeno con rete metallica sostenuta da ritti in ferro oppure con muretto e cancellata.

Art.48 - Distanze dai confini e distacchi fra le costruzioni

Le distanze delle costruzioni dai confini di proprietà sono stabilite nella Tabella dei TIPI EDILIZI. Chi fabbrica o rifabbrica, salvo che nelle zone in cui è prevista la possibilità della costruzione in confine non lo faccia in continuità, dovrà tenersi ad una distanza minima dagli edifici contigui pari alla sommatoria delle distanze stabilite per ogni fabbricato dal confine interno di proprietà secondo quanto disposto dalla Tabella dei TIPI EDILIZI.

Nella misurazione delle distanze regolamentari non si tiene conto degli sporti di piccola entità o che abbiano funzione complementare od ornamentale come cornicioni, estremità dei tetti, davanzali, balconi aperti ecc. o che costituiscano elemento accessorio, quando

Art.48 - Distanze dai confini e distacchi fra le costruzioni

Nel nucleo antico è ammessa l'edificazione in continuità.

Le nuove costruzioni che sorgessero in arretramento dal confine inediticato dovranno rispettare la distanza minima di un terzo della propria altezza, salvo quanto disposto nei paragrafi seguenti.

Per le altre zone le distanze dai confini di proprietà sono stabilite nelle Norme Urbanistiche Edilizie di attuazione del P.R.G.

Chi fabbrica o rifabbrica, salvo che nelle zone in cui è prevista la possibilità della costruzione in confine, non lo faccia in continuità, dovrà tenersi ad una distanza minima dagli edifici contigui pari alla sommatoria delle distanze stabilite per

i canali, gronde e simili.

e distanze degli edifici dai con-
fini di proprietà contemplate dal-
la TABELLA DEI TIPI EDILIZI potran-
no essere convenzionalmente modi-
ficabili dalle parti fermo restan-
do il distacco prescritto tra edi-
ficio ed edificio e salva la fa-
coltà dell'Amministrazione di im-
porre il rispetto.

La servitù convenzionale dovrà es-
sere concretata in un atto pubbli-
co con l'intervento del Comune da
riscriversi regolarmente nei re-
gistri immobiliari.

ogni fabbricato dal confine di
proprietà.

Pertanto, ove i fabbricati pre-
esistenti fossero stati edifica-
ti ad una distanza dal confine
inferiore a quella prevista nel-
le norme vigenti, il nuovo do-
vrà essere arretrato oltre tale
limite, in modo da rispettare
la sommatoria di cui al punto
precedente.

Nella misurazione delle distan-
ze regolamentari non si tiene
conto degli sporti di piccola
entità o che abbiano funzione
complementare ed ornamentale
come cornicioni, sporgenze dei
tetti, davanzali, balconi aper-
ti ecc. o che costituiscano ele-
mento accessorio, quali canali,
gronde e simili.

Le distanze degli edifici dai con-
fini di proprietà contemplate dal-
le N.U.E. e da R.E. potranno es-
sere convenzionalmente modifica-
bili dalle parti fermo restando
il distacco prescritto tra edi-
ficio ed edificio e salva la fa-
coltà dell'Amministrazione di im-
porre il rispetto.

La servitù convenzionale dovrà
essere concretata in un atto
pubblico con l'intervento del

Art.54 - Soffitte, sottotetti,
coperture, abbaini

Le soffitte od i sottotetti sovra-
stanti a locali di abitazione do-
vranno essere aereati con conve-
nienti aperture, ed il solaio che
li separa dai locali di abitazio-
ne dovrà avere un adeguato grado
di coibenza.

Le coperture piane o inclinate,
soffittanti locali di abitazione
dovranno avere requisiti idonei
per una sufficiente impermeabi-
lità e difesa delle variazioni
termiche.

Il tipo e lo spessore delle strut-
ture, la camera d'aria isolante
e le qualità dei materiali dovran-
no risultare specificatamente dal
progetto.

Qualora per la soffitta o per il
sottotetto sia richiesta la ido-
neità all'uso abitazione, la co-
pertura e le pareti di divisione
dei vari ambienti dovranno esse-
re costruiti con materiali resi-
stenti al fuoco.

Gli abbaini dovranno avere strut-
ture incombustibili o rivestite
da strato di materiali incomb-
stibili, e qualora siano visibili

Comune, da trasciversi regolar-
mente nei registri immobiliari.

Art.54 - Soffitte, sottotetti,
coperture, abbaini

Le soffitte, od i sottotetti
sovrastanti a locali di abita-
zione dovranno essere aereati
con convenienti aperture, ed
il solaio che li separa dai lo-
cali di abitazione dovrà avere
un adeguato grado di coibenza.

Le coperture piane o inclinate,
soffittanti locali di abitazio-
ne dovranno avere requisiti i-
donei per una sufficiente im-
permeabilità e difesa delle
variazioni termiche. Il tipo

e lo spessore delle strettture,
le camere d'aria isolante e le
qualità dei materiali dovranno
risultare specificatamente dal
progetto.

Qualora per la soffitta o per
il sottotetto sia richiesta la
idoneità all'uso abitazione, la
copertura e le pareti di divi-
sione dei vari ambienti dovran-
no essere costruiti con materia-
li resistenti al fuoco.

L'altezza minima del sottotet-
to abitabile dovrà essere di
m.2 (m.2.50 per le coperture
a tetto piano) misurata tra il

a strade o luoghi pubblici, armonizzare col complesso architettonico delle facciate.

pavimento ed il soffitto dal lato della impostatura del tetto.

Gli abbaini dovranno avere strutture incombustibili o rivestite da strato di materiale incombustibile, e qualora siano visibili da strade o luoghi pubblici, armonizzare col complesso architettonico delle facciate.

Art.56 -Protezione dall'umidità
In ogni edificio le murature di fondazione dovranno essere isolate dai muri di elevazione per mezzo di strati di materiali impermeabili atti cioè ad impedire il risalire dell'umidità.

In terreni di notevole umidità, dovrà essere provveduto ad opportune opere di drenaggio a regola d'arte.

Non sarà consentito di costruire locali di abitazione e di soggiorno, neppure temporaneo, a ridosso di terrapieni o di terreno scosceso, se tra i muri perimetrali dell'edificio ed il terrapieno o il terreno scosceso non sia frapposta una intercapedine aereata dalla larghezza minima alla base di m.0,60, costruita in modo da permettere un rapido

Art.56 -Protezione dall'umidità
In ogni edificio le murature di fondazione dovranno essere isolate dai muri di elevazione per mezzo di strati di materiali impermeabili, atti cioè ad impedire il risalire dell'umidità.

In terreni di notevole umidità dovrà essere provveduto ad opportune opere di drenaggio a regola d'arte.

Non sarà consentito di costruire locali di abitazione e di soggiorno, neppure temporaneo, a ridosso di terrapieni o di terreno scosceso, se tra i muri perimetrali dell'edificio ed il terrapieno o il terreno scosceso non intercorra una distanza di almeno m.3,00, costruendo all'uopo appositi muri di

efficace allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 63 - Apparecchiature di aereazione -

Per gli edifici di particolare destinazione ed entità, a giudizio esclusivo del Sindaco, su parere dell'Uff. Ie Sanitario, sarà ammessa l'aereazione di bagni e latrine mediante idonee apparecchiature di aspirazione elettromeccanica o comunque con mezzi ammessi e collaudati dall'Ufficio Igiene.

Art. 64 - Locali interrati o seminterrati -

Con riferimento agli artt. 52 e 56 del presente Regolamento è vietato adibire ad abitazione permanente alcun locale che, in tutto o in parte, sia sotterraneo. Potrà essere concesso dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, il soggiorno esclusivamente diurno nei locali seminterrati per uso cucine, locali di servizio, laboratori, magazzini e simili, subordinatamente alle condizioni che:
1) vengano adottati i provvedimenti

sostegno del terreno, oltre che canali di drenaggio per permettere un rapido ed efficace allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 63 - Apparecchiature di aereazione -

Per gli edifici di particolare destinazione ed entità, a giudizio esclusivo del Sindaco, su parere dell'Uff. Ie Sanitario, sarà ammessa in via del tutto eccezionale l'aereazione di bagni e latrine mediante idonee apparecchiature di aspirazione elettromeccanica o comunque con mezzi ammessi e collaudati dall'Ufficio Igiene.

Art. 64 - Locali interrati o seminterrati -

Con riferimento agli artt. 52 e 56 del presente Regolamento è vietato adibire ad abitazione permanente alcun locale che, in tutto o in parte, sia sotterraneo.

Potrà essere concesso dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, il soggiorno esclusivamente diurno dei locali seminterrati per uso cucine, locali di servizio, laboratori, magazzini e simili, subordinatamente

arte necessari ad assicurare
carico delle acque, la venti-
one e la protezione dell'umi-
;

enga assunta un'altezza dei
li non minore di m.3,10 dei
i non più di m. 1,60 sotto
a;

vengano aperte finestre a luce
tta, aventi superficie netta
ad almeno $1/8$ di quella del
mento ed a quota non inferiore
a m. 0,20 dal piano di spicca

. 66 - Altezza dei locali
le case di nuova costruzione
ltezza del piano terreno, misu-
a dal pavimento al soffitto,
potrà essere minore di m.3,50.
ndo però il piano terreno sia
vato oltre cm.50 sul piano
adale o sul terreno circostan-
potrà essere consentita una
ezza netta non inferiore a me-
3,25, riducibili a m. 3,10
ndo la sopraelevazione sia
giore di un metro.

agli ambienti dei piani supe-
riori a quello del terreno, l'al-
zza minima netta è stabilita in
3,00 e per quelli superiori al

tamento alle condizioni che:

a) vengano adottati i provve-
dimenti d'arte necessari ad
assicurare lo scarico delle
acque, la ventilazione e la
protezione dell'umidità;

b) venga assunta un'altezza
dei locali non minore di me-
tri 2,10 dei quali non più
di m. 1,60 sotto terra;

c) vengano aperte finestre a
luce diretta, aventi superfi-
cie netta pari ad almeno $1/8$
di quella del pavimento ed a
quota non inferiore a m.0,80
dal piano di spiccato.

Art. 66 - Altezza dei locali

Nelle case di nuova costruzio-
ne il soffitto dei locali al
piano terreno non potrà avere
una quota inferiore ai m.4,10
dal livello del marciapiedi o,
in mancanza di questo, dal colmo
della strada.

L'altezza netta interna dei lo-
cali al piano terreno, misura-
ta dal pavimento al soffitto,
non potrà essere minore di
m.4,00.

Per i soli locali adibiti ad
abitazione e quando il piano
terreno sia elevato oltre i
cm. 60 sul piano del marcia-

into piano è stabilita in metri 90.

Per le abitazioni nelle zone collinari e agricole e per le costruzioni ad edilizia sovvenzionata, le altezze minime interne degli ambienti potranno essere ridotte a m. 3,20 per il piano terreno e a m. 2,85 per i piani superiori.

Per i piani superiori, potrà essere consentita un'altezza interna non inferiore a m. 3,50 riducibile a m. 3,10 quando la sopraelevazione sia maggiore di un metro.

Per gli ambienti dei piani superiori a quello terreno la altezza minima netta è stabilita in m. 3,00.

Per le abitazioni nelle zone collinari ed agricole e per le costruzioni ad edilizia sovvenzionata le altezze minime interne degli ambienti potranno essere ridotte a m. 3,20 per il piano terreno ed a metri 2,90 per i piani superiori.

Art. 68 Illuminazione ed aereazione dei locali

Tutti i locali destinati ad uso di abitazioni debbono essere convenientemente illuminati ed aereati e comunicare, almeno con una finestra direttamente con l'esterno. Le finestre debbono avere una superficie non inferiore ad un ottavo di quella del pavimento per il piano terreno e ad un decimo per i piani superiori e, quando vi sia una sola finestra, questa non deve avere una luce inferiore a mq. 1,00, o deve essere ubicata in modo da consentire una

Art. 68 - Illuminazione ed aereazione dei locali.

Tutti i locali destinati ad uso di abitazione debbono essere convenientemente illuminati ed aereati e comunicare, almeno con una finestra, direttamente con l'esterno. Le finestre debbono avere una superficie non inferiore ad un ottavo di quella del pavimento per il piano terreno e ad un decimo per i piani superiori e, quando vi sia una sola finestra, questa non deve avere una luce inferiore a mq.

razionale diffusione della luce. Anche i corridoi e i vani scala dovranno avere, di norma, illuminazione ed aereazione diretta mediante finestre.

Art.71 - Impianti di acqua potabile.

Le tubazioni di acqua potabile nell'interno delle case debbono essere di ferro zincato od altro materiale riconosciuto idoneo, e debbono essere collocate in modo che sia facile verificarne o ripararne i guasti.

Nel caso che la distribuzione dell'acqua potabile esiga l'installazione di serbatoi, questi dovranno rispondere anche per i materiali di cui sono formati, alle esigenze dell'igiene in maniera che l'acqua sia sempre assolutamente garantita da pericoli di inquinamento e da eccessive variazioni termiche.

2,00 e deve essere ubicata in modo da consentire una razionale diffusione della luce. Anche i corridoi e i vani scala dovranno avere, di norma, illuminazione ed aereazione diretta mediante finestre.

Art.71 - Impianti di acqua potabile.

Le tubazioni di acqua potabile nell'interno delle case debbono essere di ferro zincato o altro materiale riconosciuto idoneo, e debbono essere collocate in modo che sia facile verificarne o ripararne i guasti.

Nel caso che la distribuzione dell'acqua potabile esiga l'installazione di serbatoi, questi dovranno essere costruiti con materiali che non possano alterare la purezza dell'acqua anche con una lunga permanenza. Le tubazioni ed i serbatoi non dovranno mai essere rivestiti internamente di piombo nè ricoperti con vernici contenenti piombo.

I serbatoi dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, ma di facile accesso per regolari e frequenti ispezioni e ripuliture; saranno prov

visti di coperchio e difesi da pericoli di inquinamento e da eccessive variazioni termiche. L'acqua di sopravanzo non si scaricherà mai con tubo diretto nelle canne delle latrine o nei pozzi neri.